

## REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

### Indice

- art. 1 Oggetto e finalità
- art. 2 Definizione e classificazione degli impianti sportivi
- art. 3 Disposizioni generali sull'affidamento in gestione degli impianti sportivi
- art. 4 Procedura di affidamento in concessione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica
- art. 5 Requisiti di partecipazione
- art. 6 Criteri di selezione dell'affidatario
- art. 7 Durata della concessione
- art. 8 Commissione di controllo
- art. 9 Divieti, sanzioni e revoca delle concessioni
- art. 10 Recesso anticipato dalla concessione
- art. 11 Manutenzioni
- art. 12 Canone, contributo e tariffe per l'utilizzo dell'impianto sportivo
- art. 13 Norme transitorie e di rinvio

### Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento detta la disciplina relativa alle modalità di affidamento e ai criteri generali di utilizzo degli impianti sportivi del Comune di Lucca, in base al combinato disposto dell'art. 90 comma 25 della L.289/2002 e della L.R. Toscana n° 21 del 27 febbraio 2015 e nel rispetto dei principi comunitari contenuti nella Direttiva 2014/23/UE.
2. Gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in dotazione agli stessi sono destinati ad utilizzo pubblico rivolto a soddisfare gli interessi generali della collettività e a promuovere e favorire la pratica dell'attività sportiva, ludico-motoria e ricreativa della cittadinanza, finalizzata oltre che al raggiungimento di un risultato sportivo, alla crescita del benessere psico-fisico, allo sviluppo della socialità dell'individuo, ovvero ad altre finalità di carattere educativo, ricreativo e sociale nell'ambito dello sport e del tempo libero.
3. Il Comune agisce nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'art. 18 della Costituzione e all'art. 3, comma 2 dello Statuto Comunale.
4. L'apertura e l'utilizzo degli impianti sportivi comunali dovrà essere garantita ai cittadini e alle cittadine in attuazione del principio dello sport per tutti.
5. L'accessibilità agli impianti sportivi comunali dovrà essere garantita con il progressivo superamento delle barriere architettoniche.

## Art. 2 - Definizione e classificazione degli impianti sportivi

1. Ai fini del presente regolamento s'intende per impianto sportivo il luogo attrezzato, utilizzato e destinato prevalentemente alla pratica di una o più attività sportive, in condizione di igiene e sicurezza per tutti i fruitori.

2. L'impianto sportivo è costituito da:

- spazi per attività sportiva (campi, piste, vasche e relativi percorsi);
- spazi di supporto (spogliatoi ed annessi, pronto soccorso, deposito attrezzi, locali per attività di aggregazione, parcheggi e relativi percorsi);
- impianti tecnici (idrosanitario, riscaldamento, refrigerazione, ventilazione, illuminazione, emergenza, segnalazione, depurazione ed altri impianti tecnici);

Inoltre, a corredo dello stesso, possono essere presenti:

- spazi per il pubblico (posti spettatori, servizi igienici, parcheggi e relativi percorsi, ecc...)
- spazi destinati a servizi connessi all'esercizio dell'attività sportiva (somministrazione alimenti e bevande, attività commerciale di vicinato esclusivamente diretta alla vendita di articoli sportivi strettamente correlati con le attività sportive praticate e secondo le condizioni stabilite nelle specifiche convenzioni, impianti pubblicitari rivolti sia all'interno che all'esterno, ecc...).

3. Gli impianti sportivi comunali si distinguono in:

- a) impianti sportivi privi di rilevanza economica che per caratteristiche, dimensioni, ubicazione ed utilizzo non producono utili di gestione;
- b) impianti sportivi aventi rilevanza economica che per caratteristiche, dimensioni, ubicazione ed utilizzo sono, potenzialmente, idonei produrre utili di gestione.

4. L'elenco degli impianti sportivi è contenuto nell'allegato A del presente Regolamento con indicazione dell'eventuale tipologia scolastica. Con delibera la Giunta provvede all'aggiornamento del suddetto elenco e alla distinzione tra impianti privi di rilevanza economica e impianti aventi rilevanza economica, al fine di procedere a distinte e differenti procedure di concessione o gestione nel rispetto delle vigenti leggi.

5. Il regolamento non trova applicazione, per le loro peculiarità funzionali e gestionali, per i seguenti impianti :

- lo Stadio Comunale Porta Elisa con l'attiguo impianto denominato **Accademia del calcio** (con annessi campi di allenamento n° 1 e n° 2, presso l'impianto sportivo "Acquedotto") per la sua valenza monumentale, per la sua rilevanza economica e per la tipologia rivolta essenzialmente alle attività della massima società di calcio, del quale l'Amministrazione Comunale disciplina l'utilizzo a mezzo di apposito atto di convenzione;
- il Palazzetto dello Sport - per i suoi molteplici e diversificati utilizzi e per la sua rilevanza economica;
- l'Impianto sportivo Moreno Martini (ex Coni), stante la vigenza dell'atto di convenzione sottoscritto in data 29 maggio 2007 fra il Comune di Lucca, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano ed il Ministero della Pubblica Istruzione.

### **Art. 3 - Disposizioni generali sull'affidamento in gestione degli impianti sportivi**

1. Il Comune gestisce o affida la gestione degli impianti sportivi di sua proprietà nei seguenti modi:
  - a) in forma diretta nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
  - b) in forma indiretta, mediante concessione della gestione degli impianti a soggetto terzo individuato con procedura ad evidenza pubblica.
2. Gli impianti sportivi scolastici saranno posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede, prevalentemente, nel Comune di Lucca, fermo restando quanto disposto dall'Art. 90, comma 26 della Legge 289/2002, che prevede che l'utilizzo delle palestre, delle aree di gioco e degli impianti sportivi scolastici sia compatibile con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari. Le modalità e le condizioni per l'utilizzo dell'impianto sarà disciplinato da apposite convenzioni ai sensi dell'art. 17 della L.R. n°21 /2015.

### **Articolo 4 - Procedura di affidamento in concessione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica**

1. L'affidamento in concessione dell'impianto sportivo avviene mediante procedura selettiva ad evidenza pubblica con emanazione di bando che dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale del Comune e all'Albo Pretorio on-line in modo da garantirne la massima diffusione a tutti i soggetti interessati.
2. E' consentito ad ogni Società, che abbia i requisiti necessari, la gestione di un solo impianto sportivo. Tale limite può essere aumentato fino a 2 impianti nel caso in cui la procedura di selezione preveda un eventuale affidamento parziale e/o congiunto con altra Società sportiva. Tale limite può essere ulteriormente aumentato in caso di impianto la cui procedura di selezione sia andata deserta, ovvero non sia stata aggiudicata, purché sussistano in capo all'operatore ulteriori requisiti di capacità tecnica-organizzativa, ovvero economico-finanziari, se dovuti, e l'offerta presentata sia stata ritenuta congrua.
3. Per quanto riguarda gli impianti che il Comune non intende gestire direttamente si applicano i disposti di cui all'art. 14 della L.R. n°21 / 2015.

### **Articolo 5 - Requisiti di partecipazione**

Per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi, i soggetti partecipanti devono possedere i seguenti requisiti, nessuno escluso:

- a) svolgano almeno una delle discipline sportive praticabili nell'impianto sportivo di riferimento;
- b) non siano incorsi in gravi inadempienze in un precedente rapporto con L'Amministrazione Comunale nella gestione degli impianti sportivi comunali;
- c) non risultino morosi nei confronti dell'Amministrazione Comunale. Tale requisito può essere superato nel caso in cui il richiedente, unitamente alla domanda di partecipazione, presenti un congruo piano di rientro, **con casistiche da definire dalla Giunta Municipale**, che dovrà essere preventivamente approvato;
- d) non si trovino nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;

- e) siano federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate o enti di promozione sportiva o siano società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate a federazioni sportive nazionali o a discipline sportive associate o a enti di promozione sportiva e quindi siano iscritte nel Registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche.
- f) possiedano capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa da esplicitare nel bando.

## **Art. 6 - Criteri di selezione dell'affidatario**

1. La scelta dell'affidatario avviene sulla base dei seguenti criteri:

- a) Curriculum e qualità del progetto di gestione dell'impianto sportivo:
    - a1. esperienza nella promozione dell'attività sportiva giovanile e nell'organizzazione di attività indirizzate al mondo della scuola e dell'infanzia, ai giovani, agli anziani, ai diversamente abili o finalizzate all'integrazione di stranieri e di categorie a rischio sociale, con particolare riguardo alla parità di genere, compresa l'organizzazione di attività di carattere ricreativo e sociale compatibili con l'attività sportiva svolta nell'impianto;
    - a2. storicità e continuità organizzativa del sodalizio sportivo, suo radicamento sul territorio comunale e suo eventuale contributo, nel tempo, al mantenimento e alla valorizzazione dell'impianto sportivo;
    - a3. esperienza relativa alle attività inerenti la/le disciplina/e sportiva/e cui è destinato l'impianto;
    - a4. qualificazione tecnica del personale utilizzato nella gestione dell'impianto e nello svolgimento delle attività sportive proposte;
    - a5. qualità e consistenza degli interventi finalizzati alla manutenzione e al miglioramento dell'impianto oggetto di affidamento;
    - a6. svolgimento della propria attività sportiva nel Comune di Lucca.
  - b) Valenza economica del progetto con riferimento a:
    - b1. profili tecnici e organizzativi del progetto di gestione;
    - b2. eventuali migliorie economico-gestionali proposte nel progetto o già realizzate;
    - b3. il piano di manutenzione, gli eventuali interventi di riqualificazione proposti o già realizzati e i relativi investimenti, con particolare riguardo agli interventi finalizzati alla messa a norma dell'impianto;
    - b4. sostenibilità economica del progetto da effettuarsi previa indicazione del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione.
2. A parità di valenza di più proposte progettuali ed economiche, saranno considerati prevalenti quei progetti che valorizzino la storicità dell'Associazione, il suo radicamento sul territorio comunale, e che prevedano attività rivolte al mondo della scuola e dell'infanzia, ai giovani, agli anziani, ai diversamente abili o finalizzate all'integrazione di stranieri e di categorie a rischio sociale, con particolare riguardo alla parità di genere, o attuino interventi di riqualificazione finalizzati alla messa a norma dell'impianto.
3. Fatte salve le caratteristiche indicate al punto 1 del presente articolo, l'Amministrazione Comunale si impegna a promuovere i soggetti che propongono lo svolgimento di attività sportive che rivestono carattere di unicità sul territorio.

4. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di utilizzare gratuitamente l'impianto concesso per un periodo di n°5 giorni l'anno estendibile, in casi particolari, fino a un massimo di 15 giorni, da indicare nelle singole concessioni e da concordare con il soggetto affidatario dell'impianto.

#### **Articolo 7 - Durata della concessione.**

1. La concessione potrà avere la durata da 1 (uno) a massimo di 20 (venti) anni, con decorrenza a far data dall'esecutività del provvedimento che approva l'atto di convenzione.
2. La durata della concessione dovrà essere calcolata commisurandola al periodo necessario per l'ammortamento dell'investimento proposto dal concessionario per i lavori di miglioria.
3. E' possibile stabilire un termine superiore a quanto disposto al comma 1 del presente articolo, qualora nella procedura ad evidenza pubblica siano previsti dal concessionario interventi di carattere strutturale particolarmente rilevanti.
4. In ogni caso, la durata complessiva di ciascuna concessione, non potrà superare il periodo di 30 (trenta) anni.

#### **Articolo 8 - Commissione di Controllo.**

1. E' costituita, con relativo atto amministrativo dirigenziale, una Commissione di Controllo per gli impianti sportivi comunali formata dai soggetti tecnici ed amministrativi interni all'Ente ed a ciò individuati. La Commissione verifica, con cadenza almeno annuale, la puntuale osservanza delle concessioni e dovrà relazionare all'Amministrazione Comunale.
2. I componenti della Commissione di Controllo hanno libero accesso, in ogni momento, agli impianti per le verifiche e i controlli sulla ottemperanza alle normative vigenti, sulla concessione, gestione, impiantistica, manutenzione e lavori di miglioria.

#### **Articolo 9 - Divieti, sanzioni e revoca delle concessioni**

1. Il concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la concessione a nessun titolo e per nessuna ragione.
2. Nessun impianto o parte di esso potrà essere utilizzato per finalità diverse da quelle previste dalla concessione, se non previo consenso scritto dall'Amministrazione, dietro motivata richiesta.
3. Fatta salva la possibilità di applicare sanzioni previste da leggi e regolamenti nazionali/regionali/comunali, così come indicato nell'atto di convenzione, l'Amministrazione Comunale revoca la concessione degli impianti sportivi quando:
  - a) i pagamenti delle utenze (rimborsi o canoni) sono effettuati con ritardi superiori a 12 mesi ed in assenza di un piano di rientro del debito assistito da idonea garanzia;
  - b) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
  - c) la manutenzione ordinaria non è stata effettuata secondo le specifiche tecniche di cui al piano di manutenzione e quindi possa recare pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti, della conservazione degli immobili e della sicurezza degli utenti;

- d) i concessionari si siano resi inadempienti nei confronti dell'Amministrazione Comunale nell'esecuzione delle prestazioni a loro carico.
4. L'Amministrazione comunale revoca la concessione dell'impianto sportivo, fatte salve le conseguenze previste all'art. 21 quinquies della Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni quando:
    - a) per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;
    - b) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
    - c) per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

#### **Articolo 10 - Recesso anticipato dalla concessione**

Il concessionario ha facoltà di recedere dalla concessione con obbligo di preavviso di mesi sei. In tal caso l'Amministrazione provvederà all'incameramento della eventuale cauzione e all'acquisizione di tutte le opere realizzate.

#### **Articolo 11 - Manutenzioni**

1. Le spese di manutenzione ordinaria relative all'intero complesso sportivo sono a carico del concessionario, compresi i manufatti, le attrezzature, le recinzioni ed ogni altra pertinenza dell'impianto. La manutenzione del verde e dei manti erbosi compete esclusivamente al concessionario. Dovrà essere annualmente prodotta all'Ufficio competente analitica relazione scritta delle manutenzioni effettuate.
2. Se non diversamente definito nell'atto di convenzione, sono a carico del Comune le spese di straordinaria manutenzione dell'impianto sportivo concesso.
3. L'atto di convenzione provvederà a regolamentare le eventuali forme di inadempienza accertate.

#### **Articolo 12 - Canone, contributo e tariffe per l'utilizzo dell'impianto sportivo**

1. Per la gestione degli impianti sportivi il concessionario è tenuto a versare un canone nella misura stabilita dall'atto di convenzione.
2. Per la gestione degli impianti privi di rilevanza economica l'Amministrazione può riconoscere al concessionario un contributo economico.
3. Le tariffe per l'utilizzo dell'impianto a favore di terzi, la cui riscossione compete al concessionario dell'impianto stesso, sono determinate con deliberazione della Giunta Comunale. Tariffe agevolate potranno essere previste per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali non scolastici da parte delle scuole di ogni ordine e grado.
4. Con riferimento all'art. 3 comma 2, l'uso delle palestre scolastiche è gratuito per le scuole di ogni ordine e grado sia per le attività curriculari che extracurriculari.
5. In ogni impianto sportivo deve essere affissa in luogo accessibile e ben visibile agli utenti una tabella indicante le tariffe vigenti.

### **Articolo 13 - Norme transitorie e di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato e previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.